



COMUNE DI SUNO

Provincia di NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto (2018)** addì **diciannove** del mese di **marzo**, alle ore **21.10**, nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione **ordinaria** di **prima** convocazione il Consiglio Comunale, in seduta pubblica

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presenti	Assenti
GIULIANI RICCARDO	<i>SINDACO</i>	GIULIANI RICCARDO	
NOBILE LUIGINO	<i>VICE SINDACO</i>	NOBILE LUIGINO	
FERRI MARTA	<i>CONSIGLIERE</i>	FERRI MARTA	
SACCHI ALBERTO	<i>CONSIGLIERE</i>	SACCHI ALBERTO	
CORTI LORENZO	<i>CONSIGLIERE</i>	CORTI LORENZO	
CASARI JESSICA	<i>CONSIGLIERE</i>	CASARI JESSICA	
ERBETTA EZIO	<i>CONSIGLIERE</i>	ERBETTA EZIO	
COLOMBO MARIA VINCENZA	<i>CONSIGLIERE</i>	COLOMBO MARIA	
CUPIA FABIOLA	<i>CONSIGLIERE</i>	VINCENZA	
MATTACHINI STEFANO	<i>CONSIGLIERE</i>	CUPIA FABIOLA	
OIOLI GLAUCO	<i>CONSIGLIERE</i>	MATTACHINI STEFANO	
		OIOLI GLAUCO	
Totale		11	0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **Serena DE LUCA**.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, **Riccardo GIULIANI**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco-Presidente propone l'adozione del seguente atto deliberativo, avente per oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art.1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n.147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il Comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata, inoltre, la legge 28 dicembre 2015, n.208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n.147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n.190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere

superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n.201, del 2011;

Visti:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n.208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che “... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...”;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i Comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 1, comma 174, del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito

per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

c) l'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

e) il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

f) il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che *“... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. **Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote.** (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ...”;*

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, per l'anno di imposta 2018, può unicamente:

- a) ridurre l'aliquota della TASI;
- b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2016 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Richiamata la propria deliberazione n.13, in data 27 marzo 2017, con la quale, per l'anno di imposta 2017, è stata decisa l'applicazione della TASI nella misura del 2,2 (due/due) per mille su tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte ed aree edificabili;

Considerato che il gettito TASI incassato alla data odierna per l'anno 2017 ammonta a €. 220.868,70;

Visto il Regolamento IUC nella componente TASI (tributo sui servizi indivisibili), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 22 aprile 2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 31 luglio 2014 e con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 28 aprile 2016;

Visto lo schema del bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.30 in data 08 marzo 2017, immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 in data odierna, relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n.2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2018, la seguente aliquota stabilita nel 2017, con la deliberazione di Consiglio Comunale n.13/2017, in precedenza richiamata, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n.147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n.208/2015:

- *2,2 (due/due) per mille* per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 ed A9 e relative pertinenze (massimo 3 di cui una per tipo delle categorie catastali C2, C6 e C7), per gli altri immobili ed aree edificabili;

Di dare atto che l'occupante versa la TASI nella misura del 20%; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare dell'ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni soggettive e oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; l'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 ed A9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza;

Stimato in €. 230.000 il gettito TASI derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra;

Dato atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- ✓ servizio di tutela edifici ed aree comunali;
- ✓ manutenzione aree cimiteriali;
- ✓ servizi socio-assistenziali;
- ✓ pubblica illuminazione e manutenzione del relativo impianto;
- ✓ servizio di spazzamento neve;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra:

✓ servizio di tutela edifici ed aree comunali	€. 42.000,00
✓ manutenzione della viabilità e della segnaletica	€. 6.440,00
✓ manutenzione aree cimiteriali	€. 8.000,00
✓ servizi socio-assistenziali	€. 88.060,00
✓ pubblica illuminazione e manutenzione del relativo impianto	€. 70.500,00
✓ servizio di spazzamento neve	<u>€. 15.000,00</u>

TOTALE €. 230.000,00

a fronte di un gettito di €. 230.000 (copertura 100%);

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, conv. in legge n.214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.446 del 1997.

Visto, infine, l'articolo 1, comma 688, della legge n.147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Segretario Comunale nonché Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

PROPONE

1) **di confermare**, per l'anno 2018, la seguente aliquota TASI, approvata per l'anno 2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 27 marzo 2017:

- 2,2 (due/due) per mille per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 ed A9 e relative pertinenze (massimo 3 di cui una per tipo delle categorie catastali C2, C6 e C7), per gli altri immobili ed aree edificabili;

2) **di confermare che**, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; l'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 ed A9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza;

3) **di stimare** in €. 230.000 il gettito della TASI derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra;

4) **di individuare** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi, pertanto, nei servizi a domanda individuale.

Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

✓ servizio di tutela edifici ed aree comunali	€. 42.000,00
✓ manutenzione della viabilità e della segnaletica	€. 6.440,00
✓ manutenzione aree cimiteriali	€. 8.000,00
✓ servizi socio-assistenziali	€. 88.060,00
✓ pubblica illuminazione e manutenzione del relativo impianto	€. 70.500,00
✓ servizio di spazzamento neve	€. <u>15.000,00</u>
TOTALE	€. 230.000,00

5) **di stabilire** in complessivi €. 230.000 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra;

6) **di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per

l'IMU al 31 dicembre 2013, così come stabilito dal comma 677, art.1, della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificato dall'art.1, comma 1, della legge 68/2014;

7) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.L. n.201/2011 (L.N.214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n.147/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla proposta di cui sopra esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Serena De Luca

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Sulla proposta di cui sopra esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Serena De Luca

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta sopra formulata;

Udito l'intervento del Sindaco, Giuliani Riccardo, il quale illustra la conferma per l'anno corrente delle aliquote dell'anno 2017, poiché, ai sensi della normativa vigente, non è possibile aumentarle ma non è stato possibile nemmeno diminuirle.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dei Servizi;

Con voti favorevoli n.11

contrari ed astenuti nessuno

sui n.11 Consiglieri presenti alla seduta, resi in forma palese

D E L I B E R A

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione, avente per oggetto: "Imposta Unica Comunale – IUC. Approvazione delle aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2018".

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti favorevoli n.11

contrari ed astenuti nessuno

sui n.11 Consiglieri presenti alla seduta, resi in forma palese

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile**.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Riccardo GIULIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Serena DE LUCA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Suno il giorno e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

N.° Reg. Pub.

Suno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Serena DE LUCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ Si dichiara, a norma dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che la deliberazione è esecutiva dal
- ☐ Si dichiara, a norma dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che la deliberazione è esecutiva dal

Suno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Serena DE LUCA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Suno

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rosanna TRANCHIDA